



# Prefettura di Agrigento

## **II PNRR opportunità, criticità e prospettive**

28 luglio 2023

Santo Fabiano

# Il nuovo Pnrr: cambiano 144 obiettivi Via dal Piano progetti per 16 miliardi

## Il Recovery riscritto

Fitto presenta la revisione Stop ai fondi per Comuni, alluvioni, welfare e Ilva

Repower da 19,2 miliardi Sul tavolo superbonus al 100% per i redditi bassi

Cambiano 144 obiettivi e saltano 16 miliardi per Comuni, dissesto idrogeologico, welfare e Ilva. Il ministro Fitto presenta la revisione del Pnrr italiano e l'integrazione con il RepowerEu da 19,2 miliardi. Sul tavolo superbonus al 100% per i redditi bassi. A imprese e filiere 8,2 miliardi.  
**Perrone e Trovati** — a pag. 2-3



## **Il nuovo Pnrr: cambiano 144 obiettivi su 349, via 16 miliardi da Comuni, alluvioni, welfare e Ilva**

**Il Piano rivisto. Il Governo presenta le modifiche. Fitto: «Nessun taglio, troveremo soluzioni per i progetti definanziati». I sindaci chiedono garanzie, ma c'è il nodo saldi. Rinvio su pagamenti Pa, appalti e arretrati dei tribunali**



# Governo Italiano

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### **Norme riguardanti la Corte dei conti e i controlli sul PNRR, nota di Palazzo Chigi**

2 Giugno 2023

4





# Governo Italiano

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

In riferimento alle dichiarazioni di un portavoce della Commissione Europea sulle norme riguardanti la Corte dei conti e i controlli sul Pnrr, il Governo italiano ha delle osservazioni di merito e di metodo.

### 1. Sulla necessità dei controlli

Il Governo condivide il fatto che “il Recovery necessita di un quadro di controlli che siano adatti e proporzionati alla sua natura unica e in modo che i programmi di spesa si basino sull’efficienza.” L’azione del governo si basa su questo principio.

### 2. Sul pre-giudizio non informato

Il portavoce afferma che la “Commissione europea non commenta i progetti di legge”, ma subito dopo - senza alcun approfondimento di merito - lo stesso portavoce della Commissione fa seguire delle considerazioni che alimentano polemiche politiche strumentali che non corrispondono alla realtà.

### 3. Sulle modifiche inesistenti

Le norme proposte dal Governo - approvate ieri dalla Commissione parlamentare nel D.L. Pubblica Amministrazione - non modificano quanto già concordato tra Commissione europea e Governo italiano, le norme in discussione non intervengono su quanto previsto dal D.L. 77 del maggio del 2021.



# Governo Italiano

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### 4. Sulla disciplina dei controlli della Corte

Il primo decreto sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i diversi aspetti, disciplina i controlli sui fondi del Pnrr da parte della Corte dei Conti. Tale decreto, che rappresentava una specifica milestone del Pnrr, è stato rendicontato positivamente dalla Commissione. Tale norma non solo non viene in alcun modo modificata, ma è proprio la sua corretta attuazione che il governo vuol realizzare. Infatti all'art .7 comma 7, il decreto prevede: “La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al Pnrr. Tale controllo risponde ai criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”. La legge in questione (governo Draghi), quindi, affida alla Corte dei conti il controllo sui fondi Pnrr nella modalità del controllo successivo sulla gestione e non del controllo concomitante, con criteri di cooperazione e coordinamento con la Corte dei conti europea. Tale disciplina dei controlli della Corte dei conti sui fondi del Pnrr non solo resta in vigore, ma viene pienamente attuata.

### 5. Sullo scudo erariale e la Commissione

Quanto alla proroga dello scudo erariale per funzionari e dirigenti pubblici, la norma è in vigore già da tempo e non ci sono mai state osservazioni da parte della Commissione. L'emendamento governativo approvato ieri ne proroga l'efficacia di ulteriori 12 mesi. Questa disciplina è rimasta in vigore per tre anni con due diversi governi, senza aver provocato alcun rilievo, siamo certi che la linea della Commissione non cambierà di fronte alla proroga di un altro anno decisa da un governo di diverso segno politico.



# Governo Italiano

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### 6. Sulla cronologia degli atti parlamentari

La limitazione della responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti fu prevista dall'art. 21, comma 2, del DL 16 luglio 2020 n. 76 (Governo Conte II). Tale limitazione, che aveva inizialmente un'applicazione limitata al 31 luglio 2021, è stata estesa, dapprima, dalla legge di conversione (sempre Governo Conte II) del medesimo decreto – legge n. 76 del 2020 (con il differimento di detto termine al 31 dicembre 2021) e successivamente dall'articolo 51, comma 1, lett. h), del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governo Draghi), che ha ulteriormente differito detto termine al 30 giugno 2023.

### 7. Sui rapporti tra Governo e Corte dei conti

Ieri a Palazzo Chigi si è svolto un lungo, cordiale e proficuo incontro tra il Governo e la Corte dei conti. Nell'incontro è stata decisa all'unanimità l'apertura di un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr.

### 8. Sulla Costituzione, il diritto e la politica

Utili spunti sulla materia si possono trarre dalla lettura delle interviste di illustri costituzionalisti come Sabino Cassese, Cesare Mirabelli e Giancarlo Coraggio, che nelle ultime 24 ore hanno illustrato come l'intervento del Parlamento sia rispettoso della Costituzione, delle prerogative della Corte dei conti, improntato alla leale collaborazione tra le istituzioni.

## **DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77**

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**





1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.



## Articolo 7

# Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

DECRETO-LEGGE  
31 maggio 2021 , n. 77

Codice dell'amministrazione  
digitale

2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 **provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR**, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza ((dei relativi obiettivi finali e intermedi)). Concorre inoltre alla **verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio** rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. ((Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità' e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici)).



7. La **Corte dei conti** esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare **valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie** provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ((La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20)).



# Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla **prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico**, (( **ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione,**)) degli interventi le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



## Attuazione degli interventi del PNRR

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR **sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.**

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la **completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR** secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.



1. **In caso di mancato rispetto** da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni **degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del ((PNRR)) e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti**, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, **asigna al soggetto attuttore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni**. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuttore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa **nomina uno o più commissari ad acta**, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ((dei progetti)), anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.



5. **L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti**, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità ((per la)) razionalizzazione e il miglioramento ((della regolazione)) di cui all'articolo 5, **in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa ((intesa in sede di Conferenza)) permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del ((decreto legislativo 28 agosto)) 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia ((...)). Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.



6. **La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti**, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

((6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1").





# Conclusione del procedimento

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. **L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa** cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o della unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro della giustizia (ALFANO)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)**

**con il Ministro per le riforme per il federalismo (BOSSI)**

**con il Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)**

**e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2010**

**Art. 1.**

**(Piano nazionale anticorruzione)**

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone e coordina il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei principi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116.

2. Al fine di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono propri piani di azione che:

- a) forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici;
- b) definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui alla lettera a);
- c) specificano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;
- d) indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.

19 | 3. La **Rete nazionale anticorruzione**, composta da referenti di **ciascuna** pubblica amministrazione, fornisce al Dipartimento della funzione pubblica elementi idonei a:

- a) valutare periodicamente l'idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;
- b) definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscono il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate;
- c) monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 2.

4. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, **l'Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione**, di seguito denominato «Osservatorio», che cura l'analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e ne riferisce, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. **Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi in relazione all'incarico conferito né alcun rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.**

## Art. 7.

### (Modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[...]

Art. 147-*bis*. - (**Controllo di regolarità amministrativa e contabile**). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo è inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale, effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

## **DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174**

**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.**

## Art. 3

# Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che **non sia mero atto di indirizzo** deve essere **richiesto** il parere, in ordine alla **sola regolarità tecnica**, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti **riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente**, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;

## Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, **nella fase preventiva** della formazione dell'atto, **da ogni responsabile di servizio** ed è esercitato attraverso il **rilascio del parere** di regolarità tecnica **attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, **nella fase successiva**, secondo principi generali di **revisione aziendale** e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, **sotto la direzione del segretario**, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

...

## **LEGGE 6 novembre 2012, n. 190**

*Disposizioni per la **prevenzione** e la **repressione** della **corruzione** e **dell'illegalità** nella pubblica amministrazione*

pubblicata nella Gazzetta ufficiale  
del 13 novembre 2012



# le modifiche "normative"



**codice penale**

**decreto legislativo 165/2001**  
testo unico pubblico impiego

**legge 241/ 1990**  
procedimento amministrativo

**DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235**

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo

**Decreto legislativo 33/2013**


Riordino della trasparenza amministrativa

**Decreto legislativo 39/2013**

Incompatibilità e inconfiribilità

**D.P.R. 62 /2013**

codice di comportamento dei dipendenti pubblici





Legislazione

## Articolo 1

# Principi generali dell'attività amministrativa

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti  
amministrativi

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

*I termini "trasparenza" e "imparzialità", così come i principi dell'ordinamento comunitario sono stati aggiunti con la legge 15/2005*

Servizio Centrale per il PNRR, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) -  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (RGS),



## **Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)**

**Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e  
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza  
delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori**

A tal fine, gli Stati membri prevedono un **sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto**. Il Regolamento 2021/241 specifica, inoltre, che “Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio”.

Inoltre, in base al medesimo art. 22 Reg. (UE) 2021/241, paragrafo 2, lettera d), *ai fini dell’audit e dei controlli e per fornire dati comparabili sull’utilizzo dei fondi in relazione a misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del Piano per la ripresa e la resilienza (PNRR o Piano), è stabilito l’obbligo di raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, garantendone il relativo accesso:*

- *il nome del destinatario finale dei fondi;*  
*il nome dell’appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in materia di appalti pubblici;*
- *il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Come previsto dagli Allegati alle Circolari MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, nonché dai dispositivi attuativi (avvisi e bandi) delle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e relativi atti convenzionali, il Soggetto Attuatore assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo:

- a) **di regolarità amministrativo – contabile** delle spese esposte a rendicontazione;
- b) **del rispetto delle condizionalità\* e di tutti gli ulteriori requisiti\* connessi alle Misure** (investimenti/riforme) **PNRR**, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai *tagging* ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR.
- c) **dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto** di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”);
- d) **di rendicontazione**, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

## Per quanto concerne il controllo ordinario di regolarità amministrativo – contabile delle spese:

la regolarità delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e, dunque, di **tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse** (es. procedure di gara/affidamento a cui le spese afferiscono, impegni giuridicamente vincolanti da cui discendono le spese quali contratti/convenzioni/incarichi nonché atti amministrativo-contabili e fiscali quali ad es. impegni contabili, decreti di liquidazione, atti di pagamento delle spese) viene garantita in primo luogo dalla normativa nazionale vigente che impone alle Amministrazioni lo svolgimento di una serie di controlli (cd. controlli ordinari). Il d.lgs 30 luglio 1999, n. 286, ha disciplinato, in modo puntuale, l'introduzione di quattro tipi di controlli interni per le amministrazioni statali tra cui si menziona, in particolare, il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e il controllo di gestione:

**i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile** hanno l'obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa secondo le disposizioni del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e dell'art. 2 e successivi d.lgs. n. 123/2011 che, in attuazione dell'art. 49 l. n. 196, ha previsto il rafforzamento e la graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche delle attività di controllo della spesa pubblica;

**i controlli di gestione** hanno l'obiettivo di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 4). Nello specifico, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante le "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa "Next generation EU" a titolarità delle Amministrazioni centrali, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea. Ai predetti interventi si applicano, altresì, gli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo n. 123/2011. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa "Next generation EU" a titolarità o attuazione di altre Amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano Comuni, Province, Città metropolitane o altri Organismi pubblici, si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. Si precisa che nell'ambito dei controlli ordinari rientra anche il concetto di "**controllo gestionale interno**" (detto anche "autocontrollo") mutuato dalla disciplina comunitaria in materia di fondi strutturali 2014-2020<sup>4</sup>. Si tratta delle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno di una qualsivoglia organizzazione ben gestita, riferendo ai normali controlli giornalieri che un dirigente di un'organizzazione effettua al fine di assicurare la corretta esecuzione dei processi per cui è responsabile.



## Per quanto concerne il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalle Misure (investimenti/riforme) del PNRR, in particolare del principio DNSH:

come previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Tali evidenze devono essere prodotte sia in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento. Gli impegni in tema di rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti dovranno quindi essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.

33 | Sarà infatti opportuno esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH. Allo stesso modo, una volta attivate le procedure di appalto, sarà utile che il documento contenente le specifiche per la progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di gara (capitolato e disciplinare, specifiche tecniche) dovrebbero riportare indicazioni finalizzate al rispetto del principio oltre che l'obbligo di riportare anche negli stati di avanzamento dei lavori una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

*Il principio **Do No Significant Harm (DNSH)** prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica.*

Fase Progettuale	Tipo controllo / attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
<b>PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI</b>	Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente	Espletamento procedura di gara	Durante tutte le fasi della procedura di gara
	Misure ex ante per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR nonché quelli connessi alla misura (investimento) a cui è associato il progetto oggetto di procedura di gara	Predisposizione ed approvazione avviso/bando di gara	Prima della pubblicazione bando di gara.
		Stipula contratto d'appalto	Prima della stipula contratto con il soggetto realizzatore.
	Misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi e di verifica sul titolare effettivo	Predisposizione ed approvazione avviso/bando di gara	Prima della pubblicazione bando di gara.
		Nomina/Affidamento incarico del personale direttamente coinvolto nella procedura di gara	Prima della sottoscrizione dell'incarico/contratto del personale coinvolto nella procedura di gara
		Istruttoria domande di partecipazione alla gara	Durante l'istruttoria delle domande pervenute
		Stipula contratto appalto	Prima della sottoscrizione del contratto.
	Registrazione dati procedura sul sistema informativo  Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Conclusione procedura di gara (es. dopo aggiudicazione efficace e stipula contratto d'appalto)	Al termine della procedura di gara - anche prima del caricamento e rendicontazione delle spese ad essa afferenti
	Verifiche sul rispetto delle condizionalità		

<p align="center"><b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO</b></p>	<p>essere</p> <p>Verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.</p>	<p>Esecuzione contratto d'appalto (presentazione SAL)</p>	<p>Durante la verifica di ciascun SAL presentato dall'appaltatore</p>
	<p>Controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;</p> <p>Controlli interni di gestione ordinari</p>	<p>Esecuzione contratto d'appalto (presentazione SAL - Fatture)</p>	<p>Durante tutte le fasi di attuazione del contratto (es. Regolare esecuzione - Approvazione SAL - emissione fatture - atti di liquidazione e pagamenti)</p>
<p align="center"><b>RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b></p>	<p>Registrazione sul sistema dei dati relativi alle spese sostenute e/o ai costi maturati;</p>	<p>Sostenimento/Maturazione dei Costi</p>	<p>Al termine dell'effettivo sostenimento della spesa (ossia dopo il pagamento) o della maturazione dei costi</p>
	<p>Attestazione sul sistema di svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo - contabili previsti dalla normativa vigente;</p> <p>Attestazione sul sistema di attuazione delle misure ex ante di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi.</p> <p>Attestazione sul sistema delle misure ex ante di verifica sul titolare effettivo</p> <p>Attestazione sul sistema delle misure per il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso l'eventuale contributo all'indicatore comune.</p>	<p>Rendicontazione spese ed elaborazione Rendiconto di Progetto</p>	<p>Periodicamente, in occasione di ogni rendicontazione di spesa presentata dal SA all'Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR</p>

**REGOLAMENTO (UE) 2021/241  
DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO  
del 12 febbraio 2021  
che istituisce il dispositivo per  
la ripresa e la resilienza**



# Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari dei fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la **prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi**. A tal fine, gli Stati membri prevedono un **sistema di controllo interno efficace ed efficiente** nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.



# Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

2. Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:

a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;

b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;



# Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

c) corredare una richiesta di pagamento di:

i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e

ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;



# Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:

- i) il nome del destinatario finale dei fondi;
- ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
- iii) il/nome/i, il/cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);
- iv) un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;





# Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

e) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati;

f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.

# **LE SCHEDE PER IL CONTROLLO DEGLI ATTI INERENTI I PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR**



# Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

## ^ Checklist per le verifiche amministrative e formali - Allegati da 6a a 6f

- All. 6a - Checklist per la verifica atti amministrativi di attuazione interventi PNRR MIMS
- All. 6b - Checklist per la verifica degli atti convenzionali e atti d'obbligo
- All. 6c - Checklist per la procedura di selezione progetti PNRR
- All. 6d - Checklist per la verifica di milestone e target dell'amministrazione centrale titolare di misura PNRR
- All. 6e - Checklist per la verifica amministrativa on desk
- All. 6f - Checklist per le verifiche formali

## > Procedura di ampiegamento e analisi dei rischi - Allegato 7

# Punti di controllo

Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR

Verifica elementi minimi della procedura di gara

Verifica di specifici aspetti e principi di carattere etico-giuridici

Verifica elementi minimi della sezione “Obblighi del Soggetto Realizzatore”

Verifica degli elementi relativi a revoca dell'aggiudicazione e procedura di ricorso

“Protezione dei dati personali”

## Verifica della presenza degli elementi che caratterizzano l'atto amministrativo in funzione degli obiettivi e delle condizionalità previste dal PNRR

Verifica degli elementi minimi della sezione “Definizioni”  
Principi generali

Verifica degli elementi minimi della sezione “Definizioni”  
Principi generali

Verifica degli elementi minimi della sezione “Modalità attuative”  
Principi generali

Verifica degli elementi minimi della sezione “Obblighi del Soggetto attuatore”  
Principi generali

Verifica degli elementi minimi della sezione “Potere sostitutivo e revoca delle risorse”

# **Verifica elementi minimi che assicurano il rispetto dei principi e degli obblighi del PNRR**

**Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano richiamati espressamente i riferimenti, se pertinenti, ai seguenti principi e/o obblighi del PNRR:**

Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa *Next Generation EU* [Reg. (UE) 2021/241 art.34].

Principio di "*Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali*" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17]

Principio del *tagging* climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241]

Principio della parità di genere (*Gender Equality*) [Reg. (UE) 2021/241]

Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]

Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]

Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target

Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]

Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.

Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]

Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]



# Verifica elementi minimi della procedura di gara

**Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano espressamente riportati:**

Individuazione, in maniera chiara e univoca, del Responsabile Unico del Procedimento

Individuazione, in maniera chiara e univoca, del CUP e del CIG

Indicazione delle informazioni essenziali nella determina/delibera a contrarre/di affidamento (D.Lgs 50/2016 art. 32, c. 2)

Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento

Indicazione dell'atto di ammissione a finanziamento del progetto sul PNRR

Indicazione degli Atti o verbali di approvazione di PFTE/Progetto Definitivo/Progetto Esecutivo

Informazioni riguardanti il Soggetto Attuatore (denominazione e indirizzo, indirizzo email/PEC, tipo di amministrazione aggiudicatrice, indirizzo URL di collegamento alla documentazione di gara, ...)

Richiamo all'Atto d'obbligo/Convenzione sottoscritto/a dal Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Centrale

Coerenza degli obiettivi e delle finalità dell'Avviso/Bando, con la Scheda Progetto finanziata dal PNRR nell'ambito della relativa Missione/Componente/Investimento/Subinvestimento

Specificazione della copertura finanziaria a valere sulle risorse del PNRR

51 | Descrizione esaustiva dell'oggetto dell'appalto (tipologia di appalto; denominazione dell'appalto; luogo di esecuzione e codice NUTS; codice CPV; importo base di gara; valore totale stimato; possibilità di ammissione di varianti)

Descrizione esaustiva della procedura d'appalto (tipologia di procedura; modalità e scadenza di presentazione delle proposte e documentazione da presentare e trasmettere)

Descrizione esaustiva della procedura d'appalto (modalità e tempistiche di apertura offerte, modalità e tempi di comunicazione degli esiti; elenco aggiudicatari, non aggiudicatari, esclusi; obblighi di comunicazione e pubblicazione, stipula del contratto)

Individuazione del cronoprogramma procedurale e di spesa e sua coerenza con gli indicatori e le scadenze adottate per i target della Misura

Descrizione dei criteri di valutazione delle offerte, dei metodi di calcolo dei punteggi delle offerte e dei metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio delle offerte tecniche ed economiche

Requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità dei Soggetti Realizzatori (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, cause di esclusione, ...) [D.lgs. 50/2016, artt. 83 e 80]

Descrizione delle ipotesi di esclusione dalla gara: a) proposte progettuali incomplete; b) proposte ricevute dopo il termine ultimo di presentazione; c) proposte non conformi alle prescrizioni formali stabilite nel Bando

In caso di procedura di appalto integrato, rispetto dei criteri stabiliti dalle *Linee Guida MIMS per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC* [D.L. n. 77/2021, art. 48, come convertito dalla L. n. 108/2021]

Qualora siano previste delle premialità per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici (c.d. BIM - Building Information Modeling), riferimento a tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture [D.M. n. 312 del 2 agosto 2021]

Indicazione della possibilità di ricorso al subappalto. Se sì, indicazione sulla necessità di individuare le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell'aggiudicatario, secondo il Parere MIMS n. 998/2021 sul DL 77/2021, art. 49

Previsione di una cauzione e/o di garanzie a corredo delle proposte

# Verifica degli elementi minimi della sezione “Definizioni”



**Nell'atto amministrativo, le definizioni relative ai principali soggetti coinvolti nell'attuazione della misura sono coerenti con quanto previsto a livello nazionale/europeo con riferimento al PNRR (es. definizione di Soggetti attuatori)**

# Verifica degli elementi minimi della sezione “**Premessa**”





**Indicazione del PNRR e della Missione/Componente/Investimento/Sub-investimento**

**Riferimento dettagliato delle finalità delle risorse assegnate**

**Dettaglio del riparto delle risorse assegnate**

# Verifica degli elementi minimi della sezione “**Modalità attuative**”

**Le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e con il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati (Riferimento al CID)**

**Sono previste le modalità e le tempistiche nella gestione delle economie**

**Riferimento alla verifica dell'ammissibilità di modifica dell'intervento, tramite richiesta motivata su basi oggettive (finalità PNRR) [Reg. (UE) 2021/241 art. 21; Allegato alla circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021]**

**Qualora l'atto amministrativo in questione preveda un rimando a successivi atti con riferimento ad elementi determinanti per il conseguimento di Milestone e Target, le tempistiche e le modalità previste per l'adozione di questi ulteriori atti sono in linea con i cronoprogrammi di M&T del PNRR**

# Verifica degli elementi minimi della sezione “**Obblighi del Soggetto attuatore**”

**Nell'atto amministrativo è presente un riferimento sui  
seguenti obblighi in capo ai soggetti attuatori:**

Avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all'Amministrazione Responsabile di Misura le eventuali modifiche al progetto

Adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR

Adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22; Reg. (UE) 2021/241 art.9]

Effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione Responsabile di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR

Obblighi di monitoraggio e rendicontazione della Misura e relativa alimentazione del sistema informativo coerentemente con la struttura di Milestone e Target del Piano

Gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR [Reg. (UE) 2021/241 art.34]

La conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio Centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [D.L 77/2021 art.9 co.4]

Rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativi/contabili

Rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio DNSH e tagging climatico e digitale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali

# **Verifica degli elementi minimi della sezione “Potere sostitutivo e revoca delle risorse”**

64 | Laddove i soggetti attuatori siano Amministrazioni Pubbliche, in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti [D.L 77/2021 art 12]



# Verifica di specifici aspetti e principi di carattere etico-giuridici

**Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano espressi:**

Rispetto del principio di pari opportunità [art. 47 del DL 77/2021, come novellato dalla Legge di conversione 108/2021; *Linee Guida volte a favorire l'equità, l'inclusione e le pari opportunità*, Decreto PCM - Dipartimento Pari Opportunità del 7 dicembre 2021; Pareri MIMS n. 1133/2021 e n. 1203/2022]

Riferimento al rispetto dei diritti delle persone con disabilità, secondo i principi specifici stabiliti per la realizzazione di progetti, riforme e misure [Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità, Decreto del 9 febbraio 2022, Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022]

Misure premiali che attribuiscano un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato [art. 47 c. 5 del D.L. 77 del 2021; DPCM - Dipartimento Pari Opportunità del 7 dicembre 2021; art. 34 del 36/2022]

Previsione della sottoscrizione di Patto d'integrità/Protocollo di Legalità

# Verifica elementi minimi della sezione “Obblighi del Soggetto Realizzatore”

**Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano presenti, in maniera esplicita, i seguenti elementi:**

Attestazione del rispetto dei principi, delle condizionalità e degli ulteriori requisiti specifici dell' Investimento a valere sul PNRR

Previsione esplicita dell'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo (partecipanti alla gara, subappaltatori e operatori economici in caso di RTI)

Previsione, a carico dei soggetti partecipanti, di un'apposita attestazione che certifichi il rispetto del principio DNSH [Allegati alla Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022: *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente e Checklist schede tecniche*]

Qualora richiesto dal *Council Implementing Decision* e dagli *Operational Arrangements*, previsione esplicita di esclusione delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es. attività connesse ai combustibili fossili, attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori, o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ...) [Allegato alla Circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*]

Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di Progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi [D.lgs 50 del 2016, art. 34; Decreto MITE del 23 giugno 2022]

Garanzia della coerenza della proposta con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento

Avvio tempestivo delle attività, per non incorrere in ritardi attuativi, e conclusione del progetto nella forma, nei modi, nei tempi previsti, garantendo così l'effettiva realizzabilità di *Milestone* e *Target*

Garanzia del rispetto delle regole finanziarie nazionali ed europee, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241]

Necessità, per talune attività, di iscrizione alla *white list* o richiesta della Certificazione Antimafia [L. 190/2012, art. 1 c. 53; D.lgs 159/2011, artt. 67, 84-86]

Previsione di un'apposita attestazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara

Obbligo di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso/Bando ovvero altra documentazione di gara

Obblighi di garantire un flusso informativo costante per permettere al Soggetto Attuatore di alimentare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione della Misura

71 | Conservazione della documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta delle Amministrazioni, del Servizio Centrale-MEF per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [Reg.(UE) 2021/241, art. 22 par.2]

# **Verifica degli elementi relativi a revoca dell'aggiudicazione e procedura di ricorso**



Previsione di revoca dell'aggiudicazione, a seguito della verifica, con esito negativo, dei requisiti richiesti, mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR

Riferimento alla procedura di ricorso

Riferimento all'organo responsabile delle procedura di ricorso

# “Protezione dei dati personali”

75 | Presenza del riferimento dell'applicazione della normativa europea relativa al trattamento dei dati personali [(Reg.(UE) 679/2016, art 9, par. 2, lettera g) nei limiti previsti dall'art. 22 par. 3 del Reg. (UE) 241/2021, e del D.lgs. n. 196/2003]